

Corso di Formazione per Gestori della Crisi da Sovraindebitamento

29 ottobre 2019

Il Piano del Consumatore **Ristrutturazione dei debiti del consumatore**

—

Norme generali vigenti **e modifiche del nuovo Codice della Crisi**

Dott. Massimo Barberis

La legge di riforma delle procedure concorsuali **«CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA»**

TITOLO IV : STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI

Capo I- accordi – strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione

Capo II: Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

SEZ. I – disposizioni di carattere generale

SEZ.II – RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

(già Piano del Consumatore)

SEZ.III – CONCORDATO MINORE (già Accordo dell'imprenditore non fallibile)

TITOLO V : LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (già fallimento)

Capo da I a VIII- norme per liquidazione giudiziale (già fallimento) per imprenditori individuali e società

Capo IX: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

All'art.2 (titolato «definizioni») nell'ambito del Titolo I° sulle Disposizioni Generali , al comma 1 lett.c) viene data la definizione di «SOVRAINDEBITAMENTO» quale « ... stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di OGNI ALTRO DEBITORE non assoggettabile alla Liquidazione Giudiziale o alle altre procedure liquidatorie speciali previste dal Cod.Civ. o da leggi speciali per il caso di CRISI o INSOLVENZA (come già definite alla prec. Lettere a) e b) dello stesso art. 2

Titolo IV- Capo II (Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento)-

Sezione I -Disposizioni di carattere generale (art.65-66)

- Le disposizioni si applicano ai ...debitori che non sono assoggettabili alle altre procedure concorsuali***
- Si applicano le disposizioni del titolo III (procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza) in quanto compatibili.***
- I compiti del Commissario Giudiziale e del Liquidatore Giudiziale sono svolti dall'O.C.C. (... quindi espressa assimilazione al concordato o alla liquidazione giudiziale)***
- La procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili***

□ Previste PROCEDURE FAMILIARI (art.66):

- ✓ *possibile la presentazione di un unico piano (parenti entro 3° grado, affini 2° grado, altri nuclei familiari, unioni civili, convivenze riconosciute)*
- ✓ *masse attive e passive distinte (rispettando quindi il principio della responsabilità patrimoniale personale)*
- ✓ *Nel caso di più richieste di piano per membri della stessa famiglia il Giudice adotta i provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza è del primo Giudice adito.*
- ✓ *Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni previste per il Concordato Minore (viene data prevalenza a tale disciplina in quanto di maggior tutela per i creditori essendo sottoposta alla votazione per l'approvazione).*

Titolo IV- Capo II- Sezione II

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

(già Piano del Consumatore nella L.3/2012)

IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

... il piano ha contenuto libero e può prevedere la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, purché indichi in modo specifico tempi e modalità per il superamento della crisi.

Il piano deve contenere (come già nella L3/2012)

- a) **l'elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione**
- b) **l'elenco della consistenza e composizione del patrimonio del debitore**
- c) **l'indicazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nell'ultimo biennio**
- d) **le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni**
- e) **l'indicazione degli stipendi, pensioni, salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia**

Il piano può anche comprendere (novità introdotte):

- ❖ *la sistemazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno*
- ❖ *che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato come attestato dall'O.C.C.*

possibile prevedere il rimborso alle date pattuite, delle rate a scadere dei mutui ipotecari sull'abitazione principale del debitore se, alla data del deposito della domanda aveva adempiuto regolarmente alle obbligazioni o se il Giudice lo autorizza al pagamento del debito scaduto (ciò per favorire l'accesso del debitore alle procedure di sovraindebit. e definire i contrastanti orientamenti giurisprudenziali sulla sottraibilità al concorso di tale debito)

Altra novità introdotta:

- ❖ ***Previsione secondo cui anche il socio illimitatamente responsabile di società può accedere alla procedura al fine di sistemare i debiti estranei a quelli sociali (anche se la società non è assoggettata ad alcuna procedura concorsuale)***

Requisiti del piano e condizioni soggettive ostative:

Il consumatore non può accedere alla procedura ed è esclusa l'esdebitazione:

- ✓ **se è già stato esdebitato nei 5 anni precedenti oppure è già stato esdebitato per 2 volte**
- ✓ **Se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, frode o malafede**

La **domanda deve essere presentata al Tribunale tramite un OCC costituito nel circondario del Tribunale competente.** Solo se non vi fosse tale OCC il Tribunale nomina un professionista facente funzioni.

Non è necessaria l'assistenza di difensore

Competenza: il Tribunale in composizione monocratica.

...segue.... Requisiti del piano e condizioni soggettive ostative:

(novità) Il creditore che ha consapevolmente o colpevolmente determinato l'indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi dell'art.124 bis del T.U.B. non può presentare opposizione o reclamo all'omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità del Piano che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

L'art. 124 bis del T.U.B. dispone:

- « 1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.
2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito»

Contenuto della RELAZIONE DELL'O.C.C.

La relazione deve contenere (già della prec.normativa):

- a) L'indicazione delle cause di indebitamento e della diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni (per valutaz. del Giudice del requisito **MERITEVOLEZZA**)
- b) L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere alle obbligazioni assunte
- c) La valutazione sulla idoneità ed attendibilità della documentazione depositata con la domanda
- d) L'indicazione presunta e dei costi della procedura (e dei tempi anche se non espressamente previsto)

Punti a) e b) ai fini della valutazione da parte del Giudice del requisito della **MERITEVOLEZZA**

... segue «Contenuto della RELAZIONE DELL'O.C.C.»

e) (novità) Indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento , abbia tenuto conto del MERITO CREDITIZIO del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al n° dei componenti il nucleo familiare ai fini ISEE (ciò al fine di tener conto dell'incidenza del carico familiare).

... segue «Contenuto della RELAZIONE DELL'O.C.C.»

Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che i crediti siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio.

L'O.C.C. entro 7 giorni (prima erano 3) dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore , né deve informare l'Agente della Riscossione e gli Uffici Fiscali, anche presso gli Enti Locali ... i quali devono entro 15 giorni comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti in corso o pendenti.

OMOLOGAZIONE DEL PIANO:

IL GIUDICE:

- **verifica che la proposta sia ammissibile**
- **dispone che il decreto di ammissione sia pubblicato in apposita area del sito web del Tribunale o in altro sito predisposto dal Ministero**
- **dispone che, a **cura dell'O.C.C.** entro 30 giorni ne sia data comunicazione a tutti i creditori (i creditori devono munirsi di PEC da comunicare all'OCC)**
- **dispone, su istanza del debitore, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano**
- **può altresì disporre misure protettive del patrimonio del debitore analoghe a quelle previste nel Concordato Preventivo**

(segue) OMOLOGAZIONE DEL PIANO:

L'O.C.C.:

- **pubblica il decreto di ammissione alla procedura entro 48 ore in apposita area del sito web del Tribunale o in altro sito predisposto dal Ministero**
- **Comunica a tutti i creditori (indicando l'indirizzo PEC della procedura o dell'O.C.C. con cui rapportarsi) il Decreto di ammissione alla procedura**
- **Richiede l'indirizzo PEC dei creditori per le successive comunicazioni (in mancanza deposito delle successive comunicazioni dell'O.C.C. presso la Cancelleria)**
- **Informa che entro i 20 giorni successivi possono presentare (all'indirizzo PEC della procedura) eventuali osservazioni**

I CREDITORI:

- ✓ Possono presentare osservazioni (nei 20 giorni successivi alla comunicazione dell'O.C.C.) alla PEC della procedura
- ✓ Presentare istanza per la revoca delle eventuali misure protettive disposte nel Decreto di ammissione alla procedura



Se l'istanza di revoca non è inammissibile o infondata, il Giudice provvede nel contraddittorio delle parti

L'O.C.C.

- decorso il termine per le osservazioni
- sentito il debitore che ha presentato le osservazioni
- nei 10 giorni successivi ne riferisce al Giudice
- proponendo eventuali modifiche al piano se necessarie

L'omologazione del piano non necessita della preventiva approvazione da parte dei creditori (nella relazione di accompagnamento al codice Della Crisi è specificato che ciò, con finalità ulteriori rispetto alla sola tutela dei creditori, al fine di fronteggiare un rilevante problema sociale acuito dalla crisi economica successiva al 2008 che ha reso evidente l'urgenza di istituire strumenti diretti a consentire la liberazione dei debiti civili)

Il Giudice:

- Verifica l'ammissibilità e fattibilità del piano
- Dispone le eventuali modifiche necessarie
- Risolve eventuali contestazioni
- Quando uno dei creditori o qualunque interessato, con le osservazioni contesta la convenienza del Piano, valuta se comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria

SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO



ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'O.C.C.

La Sentenza:

- è **comunicata** ai Creditori a cura dell'O.C.C. a mezzo PEC o con deposito in Cancelleria
- è inserita, entro 48 ore sul **sito web** del Tribunale o nel sito analogo del Ministero
- La sentenza è **impugnabile** (come per il Concordato Preventivo) con reclamo da depositare alla Cancelleria della Corte D'Appello nel termine di 30 giorni

ESECUZIONE DEL PIANO:

IL PIANO OMOLOGATO:

- ✓ è eseguito dall'O.C.C.
- ✓ L'O.C.C. risolve eventuali difficoltà
- ✓ interpella il Giudice nei casi necessari
- ✓ il debitore è tenuto a collaborare
- ✓ (novità) redige Relazione Semestrale al Giudice sullo stato dell'esecuzione del Piano
- ✓ terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenta al Giudice il Rendiconto

IL GIUDICE:

- **se approva il Rendiconto:** liquida il compenso all'O.C.C. e ne autorizza il pagamento, (novità introdotta) tenuto conto di quanto pattuito tra debitore e O.CC.
- **se non approva il Rendiconto:** indica gli atti necessari e un termine per il compimento
- **Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, revoca la Sentenza di Omologa e nella liquidazione del compenso all'O.C.C. tiene contro della sua diligenza, anche con possibile esclusione dell'intero compenso**

REVOCA DELL'OMOLOGA:

Il Giudice revoca (domanda entro 6 mesi dall'approvazione del Rendiconto) :

- d'ufficio
- su istanza di un creditore
- su istanza del P.M.
- in un qualsiasi altro interessato
- L'O.C.C. è tenuto a comunicare al Giudice qualsiasi circostanza che possa comportare la revoca

In contraddittorio col debitore (il Tribunale convoca le parti) In caso di:

- frode o falsità
- Inadempimento degli obblighi previsti nel Piano
- qualora il Piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo

Conversione in procedura liquidatoria:

Il caso di revoca e su istanza del DEBITORE il Giudice dispone la conversione in LIQUIDAZIONE

In caso di atti di frode o di inadempimento l'istanza può essere presentata anche su istanza di:

- P.M.

- CREDITORI

Il Giudice concede termine al debitore per integrare la documentazione

(e quindi prosegue come nel caso di concorso di procedure previsto dall'art.271 Cod.Crisi :

- dispone termine per integrazione della domanda
- se nel termine la domanda non è integrata il Giudice dichiara aperta la procedura di Liquidazione controllata ex art.270 Cod.Crisi)
- Valgono sempre le disposizioni degli art. 51 IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA- art. 52 SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA - art. 53 EFFETTI DELLA REVOCA DELLA PROCEDURA – art. 54 MISURE CAUTELARI PROTETTIVE)

CONCORSO DI PROCEDURE (art. 271)

Nei casi in cui la domanda di Liq.Controllata sia proposta da creditori o P.M. e il debitore chiede l'accesso a una delle altre procedura di sovraindeb. (Ristrutturaz.Debiti del Consumatore o Concordato Minore)

il Giudice concede un termine per l'integrazione della domanda (ciò in ossequio al principio che la procedura liquidatoria viene disposta solo quanto non sono percorribili soluzioni concorsuali alternative)

alla scadenza del termine (se il debitore non ha integrato la domanda ovvero in caso di mancata apertura di una delle altre procedure alternative)

Il Giudice dichiara, ex art.270, l'apertura della Liquidazione Controllata (provvedimento reclamabile avanti alla Corte d'Appello)

Titolo IV (Strumenti di regolaz. della crisi) - Capo II (procedure di composiz. della crisi da sovraindebitam.- Sezione III)

Concordato minore (già Accordo del debitore non fallibile nella L.3/2012)

Soggetti di cui all'art. 2 c.1 lett.c) : imprenditori cd. non fallibili, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovative, e ogni debitore non assoggettabile alle procedure concorsuali maggiori.

(novità) non viene più espressamente contemplato il consumatore.

TITOLO V- CAPO X – SEZ.II- ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO

ESDEBITAZIONE DI DIRITTO (art. 282):

- **ESDEBITAZIONE (art. 282) OPERA DI DIRITTO** ([anche per le PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA](#)) a seguito di provvedimento di chiusura o anteriormente decorsi 3 anni dall'apertura
- **Dichiarata con Decreto motivato del Tribunale** (che se riguarda un imprenditore va iscritto al Registro Imprese)
- **Comunicata al P.M. e ai CREDITORI** che possono proporre **reclamo** (secondo le modalità dell'art.124 per la Liquidazione Giudiziale) entro 30 giorni
- **Preclusa** nei casi di cui all':
 - (art.280 c.1 lett.a) di condanne con Sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta e reati economici
 - (art.69 c.1 per il consumatore) se è già stato esdebitato nei 5 anni precedenti o ha beneficiato dell'esdebitazione 2 volte o ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE (art.283) - novità

Al fine (come esposto nella Relazione di Accompagn.) di offrire una seconda chance a coloro che non hanno nessuna possibilità di superare lo stato di sovraindebitamento e per fronteggiare un problema sociale e reimmettere sul mercato soggetti potenzialmente produttivi viene previsto che:

il Debitore (**persona fisica**) **meritevole** che non sia in grado di offrire ai creditori alcun **soddisfacimento** (la norma parla di «utilità») , diretto o indiretto, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione

- solo per **una volta** (**quindi carattere di straordinarietà**)
- fatto salvo **l'obbligo di pagare i debiti entro 4 anni dal Decreto di Esdebitazione, laddove sopravvengano utilità rilevanti** che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10% (non sono considerate utilità i finanziamenti in qualsiasi forma erogati).

La **valutazione di rilevanza** di cui sopra deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e di mantenimento del debitore e della sua famiglia (calcolate in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al n° dei componenti il nucleo familiare secondo l'ISEE al fine di tener conto dell'incidenza del carico familiare).

La domanda di esdebitazione è trasmessa **dall'O.C.C.** al Giudice

- ✓ corredata da documenti (pressoché simili al Piano) :
- a) elenco di tutti i creditori e le somme dovute
 - b) Elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal debitore negli ultimi 5 anni
 - c) Le copie delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni
 - d) L'indicazione di tutte le entrate del debitore (stipendio, pensione, ecc.) e del suo nucleo familiare

- ✓ con allegata una **Relazione Particolareggiata dell'OCC** comprendente:
- a) Cause dell'indebitamento e della diligenza dell'imprenditore nell'assumere le obbligazioni (**ai fini della valutazione della MERITEVOLEZZA da parte del Giudice**)
 - b) Le ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere a tali obbligazioni
 - c) L'indicazione di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori
 - d) La valutazione sulla attendibilità e completezza dei documenti depositati con la domanda
 - e) **indicazione circa l'avvenuta valutazione del merito creditizio da parte del creditore finanziatore** in ordine al reddito disponibile dedotte le necessità per un tenore di vita dignitoso (in base al metodo della valutazione di rilevanza di cui al comma 2 «..assegno sociale...») al fine della valutazione, da parte del GD, se il debitore sia stato indotto a sopravvalutare la sua capacità di adempimento.

I compensi dell'O.C.C. sono ridotti alla metà

II GIUDICE:

- valuta la meritevolezza
- verifica l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nell'indebitamento
- concede con Decreto l'esdebitazione
- Indica modalità e termini entro i quali il debitore per 4 anni deve presentare, a pena di revoca, una dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze patrimoniali e reddituali rilevanti

il Decreto è comunicato al debitore e ai creditori i quali possono, entro 30 giorni, proporre opposizione (segue contraddittorio).

L'OCC nei 4 anni successivi al deposito del Decreto che concede l'esdebitazione vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione annuale (di cui sopra) e su eventuale richiesta del GD compie le verifiche necessarie per verificare se vi siano sopravvenienze rilevanti.